



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: PERSONALE

DETERMINAZIONE

COPIA

Numero 215 del 26/10/2021

Reg. generale n. 367

Oggetto: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL'ENTE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Vista la Deliberazione della G.C. n.163 del 17/10/2002, esecutiva, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;

Visto il D. L.vo n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la L. n.241/1990 sul procedimento amministrativo;

Considerato che in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 che prevede la disapplicazione delle seguenti disposizioni del CCNL del 23 dicembre 1999:

- art. 26 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato);
- art. 27 (retribuzione di posizione), come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006, ad esclusione dei commi 1 e 5;
- art. 28 (finanziamento della retribuzione di risultato);

Dato atto che ai sensi degli artt. 54 e 56 del contratto sopra richiamato, la retribuzione di posizione e le risorse del fondo vengono incrementate come di seguito specificato:

Riferimento al CCNL	Descrizione
54, comma 4	Incremento dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1° gennaio 2018, con decorrenza dalla medesima data di € 409,50
54, comma 5	Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte al 1° gennaio 2018 tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4
56, commi 1 e 2	Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (dirigenti) a decorrere dal 1° gennaio 2018; detto incremento finanzia l'aumento di € 409,50, di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato

Preso atto che, secondo le nuove disposizioni del comma 1 dell'art. 57, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto nazionale 2016/2018 avvenuta in data 17 dicembre 2020, gli enti dovranno costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio e che le risorse che compongono il nuovo fondo sono (comma 2):

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-*bis*, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018);
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della

- retribuzione ai sensi dell'art. 60 (onnicomprensività del trattamento economico);
- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;

Richiamata la determinazione dell'Area Economico Amministrativa n.195 del 01/12/2020 ad oggetto: "Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dell'Ente con qualifica dirigenziale anno 2020", con la quale sono state definite le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art.26 C.C.N.L. 23/12/1999 come fissate con le deliberazioni della Giunta Comunale ed i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro succedutesi nel tempo, qui riportati:

- deliberazione n.15 del 31/01/2003 la quale ha determinato, per ciascuna delle due funzioni dirigenziali previste nella struttura organizzativa del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, la retribuzione di posizione nella misura di euro 12.532,00 annue e la retribuzione di risultato nella misura del 50% dell'indennità di posizione;
- deliberazione n.114 del 01/07/2005 e n.160 del 28/09/2005 le quali hanno incrementato, ai sensi dell'art.26 comma 3 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 23/12/1999, citato, la retribuzione di posizione delle due funzioni dirigenziali, elevandola ad euro 20.000,00 annue, ed ha determinato la retribuzione di risultato nella misura del 25% dell'indennità di posizione;
- C.C.N.L. 22/02/2006 - art. 23 comma 1 - incremento della retribuzione di posizione nella misura di euro 520,00 annui, ivi compreso il rateo della tredicesima mensilità, dall'anno 2002, a regime;
- C.C.N.L. 14/05/2007 - art.4 comma 1 - incremento della retribuzione di posizione nella misura di euro 1.144,00 annui, ivi compreso il rateo della tredicesima mensilità, dall'anno 2005, a regime;
- C.C.N.L. 22/02/2010 - art.16 comma 1 - incremento della retribuzione di posizione nella misura di euro 478,40 annui, ivi compreso il rateo della tredicesima mensilità, dall'anno 2007 a regime;
- C.C.N.L. 03/08/2010 - art.5 comma 1 - incremento della retribuzione di posizione nella misura di euro 611,00 annui, ivi compreso il rateo della tredicesima mensilità, dall'anno 2009 a regime;
- deliberazione n.114 del 20/07/2007 con la quale la retribuzione di posizione della posizione funzionale dirigenziale dell'Area Tecnica, Ambiente e Territorio, passava dal previgente valore di euro 20.520,00 ad euro 11.000,00, restando invariata l'altra;
- deliberazione n.153 del 29/11/2011 ad oggetto: "Adeguamento del valore economico della indennità di posizione della funzione dirigenziale afferente l'Area Tecnica, Ambiente e Territorio a quella afferente l'Area Economico-Amministrativa";
- deliberazione n.45 del 17/06/2020 con la quale la retribuzione di posizione della posizione funzionale dirigenziale dell'Area Tecnica, Ambiente e Territorio, passava dal previgente valore di euro 22.753,38 ad euro 16.900,00, restando invariata l'altra;
- C.C.N.L. 17/12/2020 - art.54 comma 4 - incremento della retribuzione di posizione nella misura di euro 409,50 annui, ivi compreso il rateo della tredicesima mensilità, dall'anno 2018 a regime;

Visti:

- la consistenza del fondo per il personale dell'Ente con qualifica dirigenziale per l'anno 2020, esplicitato con determinazione n.195/2020, pari ad € 60.864,38, che costituisce l'unico importo annuale di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 57, nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL del 17 dicembre 2020, certificato dall'organo di revisione in data

18/12/2020;

- l'art.56, comma 1, secondo il quale "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art.5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione";
- l'art.57, comma 2, lettera a) secondo il quale le predette risorse confluiscono nell'unico importo annuale;

Verificato che il monte salari dei dirigenti per l'anno 2015 riportato nel relativo conto annuale è pari ad € 147.238,00 da cui deriva che l'incremento di cui all'art.56, comma 1, è pari ad € 2.252,74;

Ritenuto quindi di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e risultato per il personale dirigente dell'Ente per l'anno 2021, negli importi che seguono:

Riferimento al CCNL	Descrizione	Importo	
57, comma 2, lettera a)	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	60.864,38 2.252,74	63.117,12
Totale			63.117.12

Visto l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75 il quale testualmente recita: "... omissis a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato.";

Visto l'art. 33, comma 2, del D. L. n.34/2019, il quale dispone che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

Dato atto che il personale in servizio al 31/12/2018 (due dirigenti) è lo stesso di quello attualmente in servizio;

Richiamata la determinazione dell'Area Economico Amministrativa n.181 del 30/09/2016, dalla quale risulta che le risorse per il finanziamento del Fondo per l'anno 2016 ammontano complessivamente ad euro 60.864,38, in coerenza alle disposizioni del comma 236 della Legge n.208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016);

Preso atto della deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.19/SEZAUT/2018/QMIG e del D.L. n.135/2018, art.11, secondo i quali gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai livelli di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art.23, comma 2, del Decreto Legislativo n.75/2017;

Verificato che tale costituzione del fondo per il personale con qualifica dirigenziale è compatibile con il rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.lgs. n.75/2017 e che comunque, nella determinazione di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale del

comparto si procederà ad evidenziare il complessivo rispetto del limite con riferimento al personale dirigente, non dirigente e Segretario Comunale;

Ricordato che ai sensi dell'art. 54, comma 6, del CCNL del 17 dicembre 2020 i nuovi valori minimi e massimi della retribuzione di posizione sono fissati rispettivamente in € 11.942,67 ed € 45.512,37;

Preso atto che la graduazione delle due posizioni dirigenziali del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata è stata determinata con le deliberazioni di Giunta Comunale nel tempo succedutesi (n.15 del 31/01/2003 - n.157 del 11/08/2004 - n.114 del 01/07/2005 e n.160 del 28/09/2005 - n.114 del 20/07/2007 - n.153 del 29/11/2011- n.45 del 17/06/2020) ed adeguata ai C.C.N.L. Area Dirigenza Funzioni Locali

Riscontrato quindi, che l'attuale valore della retribuzione di posizione delle due posizioni dirigenziali - Area Economico Amministrativa e Area Tecnica Ambiente e Territorio - ammonta complessivamente ad € 40.472,38 (rispettivamente € 23.162,88 e €17.309,50) e il valore massimo delle conseguenti retribuzioni di risultato ammonta ad € 10.118,10;

Ricordato che:

- le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive e quindi per almeno € 9.363,13;
- eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2021 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno;
- nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2021 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno *una tantum* le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2022);

Dato atto che:

- il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;
- gli importi iscritti nel Fondo trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti alla spesa del personale;

Visto l'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...";

Dato atto che si procederà alla redazione della relazione tecnico-finanziaria di cui alla circolare n.25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato;

Considerato quindi opportuno inviare il presente atto all'organo di revisione, unitamente alla relazione tecnico finanziaria, per la certificazione del fondo 2021, relativamente alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

Dato atto che:

- l'ente ha meno di tre dirigenti in servizio, per cui, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art.45 CCNL 17/12/2020 e in coerenza con il parere Aran AFL18b del 24/03/2021, non risulta necessario procedere a contrattazione decentrata integrativa sull'utilizzo delle risorse;
- del presente atto verrà inviata copia alle organizzazioni sindacali competenti;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 09/06/2021, esecutiva, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione

2021-2023;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 09/06/2021, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come corretto ed integrato dal d.lgs. 126/2014;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 40, come modificato dal d.lgs. 150/2009;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, commi 557 e 557-ter;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio non sia superiore a quello dell'anno 2016;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. L.vo n.267/2000, e ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/1990 e s.m.i.;
2. di costituire il Fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2021, come da prospetto che segue, fatta salva comunque l'integrazione dello stesso alla luce di eventuali diverse determinazioni dell'Amministrazione in materia:

Riferimento al CCNL	Descrizione	Importo	
57, comma 2, lettera a)	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	60.864,38 2.252,74	63.117,12
Totale			63.117.12

3. di dare atto che tale costituzione del fondo rispetta l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e le norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale dal momento che le risorse incrementative (euro 2.252,74) derivano dal rinnovo contrattuale (art.56 CCNL 17/12/2020) e dunque trattasi di risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica (Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.19/SEZAUT/2018/QMIG e del D.L. n.135/2018);
4. di dare atto che nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021, risulta la relativa capacità di spesa,
5. di destinare il Fondo di cui sopra alla retribuzione di posizione e risultato delle due posizioni dirigenziali dell'ente nei valori di posizione e risultato determinati con le deliberazioni di Giunta Comunale nel tempo succedutesi (n.15 del 31/01/2003 - n.157 del 11/08/2004 - n.114 del 01/07/2005 e n.160 del 28/09/2005 - n.114 del 20/07/2007 - n.153 del 29/11/2011- n.45 del 17/06/2020) ed adeguati ai C.C.N.L. Area Dirigenza Funzioni Locali;
6. di trasmettere la presente determinazione all'organo di revisione unitamente alla relazione tecnico finanziaria, per la certificazione del fondo 2021, relativamente alla

- compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
7. di trasmettere la presente determinazione, per informazione, alle organizzazioni sindacali competenti.

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Grazia Cherubini

La presente Determinazione viene trasmessa al Servizio Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane in data _____

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi

Vista la determinazione di che trattasi, si esprime parere contabile FAVOREVOLE e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al cap. _____ .

Impegno n. _____ del _____ .

Liquidazione n. _____ del _____ .

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), _____

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), _____

Il Messo Comunale

E' copia conforme all'originale.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), _____

Il Dirigente dell'Area

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

all'Assessore competente;

al Segretario Comunale;

al Responsabile del Servizio competente.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), _____

Il Responsabile del procedimento